

VERBALE DI ACCORDO

Addì 19 giugno 2018, in Roma,

tra

la società Mercitalia Shunting & Terminal S.r.L

e

le Organizzazioni Sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, UGL TAF, SLM FAST Confsal,

Premesso che:

- con il presente accordo le parti intendono procedere, coerentemente alle previsioni dell'art 73 del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 16 dicembre 2016, alla definizione di uno specifico Premio di Risultato la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, che l'azienda dovrà conseguire nell'anno 2018 in linea con le previsioni del piano industriale;
- la fase di cambiamento è stata avviata nel secondo semestre del 2017 con l'acquisizione della società Mercitalia Shunting & Terminal S.r.l da parte del Polo Merci, e l'obiettivo di traguadare importanti risultati nella performance di business nel medio-lungo termine, in particolare nell'anno 2018, anno nel quale si dovrà concretizzare il riposizionamento del business aziendale e l'attivazione di sinergie con le altre società del Polo, nonché il miglioramento della marginalità rispetto all'anno 2017 dovuta all'operazione straordinaria di fusione per incorporazione della ex società Mercitalia Terminal S.p.A;
- l'Azienda ribadisce la necessità di impostare il funzionamento dell'organizzazione del lavoro e, conseguentemente, la gestione del Premio di Risultato sulla base di oggettivi parametri di miglioramento della produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione aziendali e che tengano altresì conto del contributo di ciascun lavoratore al raggiungimento di detti miglioramenti;
- la vigente normativa prevede un regime agevolato di natura fiscale (cd. detassazione) per le somme corrisposte a titolo di Premio di Risultato di ammontare variabile, legate ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili;
- la vigente normativa dispone inoltre che le somme corrisposte a titolo di Premio di Risultato possono essere sostituite in tutto o in parte, per scelta del lavoratore, con le erogazioni disciplinate dal comma 2, dall'ultimo periodo del comma 3 e dal comma 4 dell'articolo 51 del D.P.R. n. 917/1986 e che, in tale evenienza, le predette erogazioni non concorrono, nel rispetto dei limiti indicati nel richiamato articolo 51, a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all'imposta sostitutiva disciplinata dall'art. 1, comma 182, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015;

si conviene quanto segue:

1. Il Premio di Risultato è per sua natura incerto e variabile, in quanto le erogazioni economiche ad esso correlate devono essere legate alla misurazione/raggiungimento di specifici incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione che saranno assunti come indicatori dell'andamento economico dell'azienda e considerato che sia l'ammontare che la corresponsione non sono determinabili a priori né consolidabili.

2. Al fine di acquisire elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi e per l'individuazione degli importi, dei parametri e dei meccanismi utili alla determinazione quantitativa delle erogazioni connesse al premio, le parti si danno atto di avere preventivamente esaminato le condizioni produttive e le relative prospettive, tenendo conto dell'andamento complessivo e delle condizioni essenziali di redditività dell'azienda ed assicurando piena trasparenza sui parametri assunti.
3. Si specifica che l'erogazione del Premio di Risultato così come individuato ai successivi punti, sarà azzerato in caso di mancato superamento dell'80% del valore budget dell'EBITDA della società Mercitalia Shunting & Terminal Srl, così come risulterà registrato nel Bilancio dell'anno 2018.
4. Le parti convengono di prendere a riferimento, per le finalità di cui all'art. 1, comma 182, della legge n.208/2015, riferite alla c.d. tassazione agevolata in favore dei dipendenti cui si applica il presente accordo, gli incrementi relativi ad almeno uno degli indicatori riportati al punto 5, lett. a) e b), così come risulteranno registrati nel bilancio dell'anno 2018 rispetto ai medesimi valori registrati nel bilancio dell'anno 2017.
5. Fermo restando quanto previsto al precedente punto 3., si riportano a seguire gli indicatori che concorrono alla determinazione del Premio di Risultato nelle misure di seguito indicate.

A) Incremento ricavi di società

Il volume dei ricavi registrato nel 2018 dovrà rilevare un incremento rispetto al volume dei ricavi conseguiti nell'anno 2017 secondo il valore indicato in tabella.

Obiettivo	Target	Unità di misura	% Pdr erogato al raggiungimento del target
% incremento ricavi di società 2018 vs. 2017	≥ 15 %	%	40%

La quota del Premio di Risultato attribuita al presente indicatore sarà pari a zero in caso di mancato raggiungimento del valore target.

B) Marginalità media per dipendente

Il risultato del rapporto Ebitda/media annua organico registrato nell'anno 2018 dovrà essere superiore rispetto al risultato del rapporto Ebitda/media annua organico conseguito nell'anno 2017 secondo il valore indicato in tabella

Obiettivo	Target	Unità di misura	% Pdr erogato al raggiungimento del target
% incremento Ebitda 2018/organico medio 2018 vs. Ebitda 2017/organico medio 2017	≥ 15 %	%	60%

La quota del Premio di Risultato attribuita al presente indicatore sarà pari a zero in caso di mancato raggiungimento del valore target.

6. Il valore individuale annuo massimo raggiungibile al conseguimento del target per gli obiettivi A e B, secondo quanto indicato al punto 5., solo per l'anno 2018, in considerazione degli importanti progetti aziendali coinvolti così come indicato in premessa, è fissato negli importi di seguito indicati per fascia di livelli professionali per tener conto del diverso apporto professionale con il quale i lavoratori interessati hanno contribuito al raggiungimento dei risultati della Società

Fascia Livelli Professionali	Importi lordi
Q1-Q2	€ 1.150,00
A-B	€ 1.100,00
C-D	€ 1.050,00
E-F	€ 900,00

7. Il Premio di Risultato spetta ai lavoratori dipendenti occupati nella Società Mercitalia Shunting & Terminal S.r.l nell'anno 2018, nonché al personale in somministrazione da essa utilizzato per il periodo di competenza.

L'importo spettante a ciascun lavoratore terrà conto dell'incidenza delle assenze (ad eccezione delle ferie, ex festività, congedo di maternità/paternità, donazione sangue, infortunio sul lavoro, permessi sindacali e per gli RLS retribuiti) consuntivate nell'anno 2018, che non concorrono al calcolo del Premio.

In caso di assunzione o cessazione in corso d'anno, fermo restando quanto indicato al paragrafo precedente, l'importo spettante a ciascun lavoratore è riconosciuto pro-quota in ragione dei mesi di servizio effettivamente prestati, con arrotondamento a mese intero della frazione superiore a 15 giorni.

Per il personale a tempo parziale il premio sarà inoltre riproporzionato in rapporto alla prestazione resa.

In caso di passaggi intersocietari, l'importo del premio sarà riconosciuto pro-quota per i soli mesi di servizio prestati nella società cui si applica il presente accordo.

Il Premio di Risultato di cui al presente accordo non spetta al personale cessato dal servizio a partire dal 1° gennaio 2018 che abbia sottoscritto un verbale di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro in sede sindacale presso le Associazioni territoriali di Confindustria o presso le Direzioni Territoriali del Lavoro.

Gli importi del Premio di cui al presente accordo non avranno riflessi su alcun istituto contrattuale o di legge.


8. Con le competenze del mese di giugno 2018 sarà corrisposto a titolo di anticipazione delle risultanze attese per l'anno di riferimento un acconto forfettario pari al 40% degli importi indicati al precedente punto 6. Quest'ultimo importo sarà assoggettato a tassazione ordinaria in attesa di verificare i risultati attesi per la performance ai fini dell'applicabilità della tassazione agevolata, ai sensi dell'art. 1, comma 182, della legge n. 208/2015. In caso positivo si procederà al conguaglio dell'irpef ai sensi del punto 4.7 della circolare n. 5/E del 29 marzo 2018 dell'agenzia delle entrate. Con le competenze del mese di giugno 2019, è prevista la liquidazione del conguaglio degli importi complessivi di premio di risultato relativo all'anno 2018, pari alla differenza (positiva o negativa) tra l'importo spettante a livello individuale e quanto erogato a titolo di anticipazione.

9. L'importo del Premio potrà essere destinato per un importo massimo pari alle somme corrisposte a titolo di conguaglio PdR 2018, per scelta del lavoratore dipendente della Società Mercitalia Shunting & Terminal e a condizione che lo stesso abbia diritto alla detassazione ai sensi di legge, al Fondo Pensione Complementare Eurofer al momento dell'erogazione del conguaglio stesso con le competenze del mese di giugno 2019. In tal caso, l'importo del Premio di Risultato sarà incrementato di un contributo a carico azienda pari al 10%.

Le parti si danno atto che le somme corrisposte a titolo di Premio di Risultato, qualora sostituite per scelta del lavoratore con le erogazioni di cui al presente punto 9, non concorrono, nel rispetto dei limiti indicati, a formare il reddito da lavoro dipendente, né sono soggetti all'imposta sostitutiva disciplinata dall'art. 1, comma 182, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015. Le modalità operative per la destinazione di parte del Premio di Risultato saranno definite dall'Azienda.

Roma, 19 giugno 2018

Per Mercitalia Shunting & Terminal Srl



Per le OO.SS Nazionali:

FILT-CGIL

FIT-CISL

UILTRASPORTI

UGL TAF

SLM FAST Confsal

